

PREMESSA

ASPEm prende origine da una comunità cristiana di base caratterizzata da un forte impegno sociale e civile.

Il valore e la **dignità della persona** costituiscono l'elemento centrale nel perseguimento di un'alta **giustizia, uguaglianza e pace**, che vanno costruite attraverso il riconoscimento e l'esercizio dei **diritti dei soggetti, delle comunità e dei popoli** nell'ottica di una **comune cittadinanza universale**. L'interdipendenza è un fatto, e l'**interculturalità** una sua profonda espressione. ASPEm vuole quindi contribuire al riconoscimento e alla valorizzazione delle **diversità** anche culturali e spirituali attraverso lo **scambio** e la **cooperazione** tra soggetti in un'ottica di reciproche contaminazioni, apprendimento e crescita.

La **solidarietà** è per ASPEm un valore irrinunciabile, condizione essenziale perché il fenomeno dell'interdipendenza non sia determinato unicamente dai mercati ma sviluppi le proprie potenzialità di umanizzazione. La solidarietà infatti "non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutto" (Giovanni Paolo II, *Sollicitudo Rei Socialis*, n° 38).

La nostra attenzione vuole rivolgersi all'altro come prossimo, e la nostra **opzione preferenziale per i più vulnerabili** in una prospettiva di **liberazione**. Tutti devono poter essere considerati e valorizzati come risorsa per il bene individuale e collettivo. Il **protagonismo** così sostenuto, affiancato alla scelta solidale e allo scambio come azione, si esprimono con la volontà di guardare con curiosità e ammirazione alle risorse dell'altro e delle altre culture, a identificare reciproche ricchezze e povertà, a valorizzare la propria soggettività come la concepiamo noi ma anche come siamo visti dagli altri.

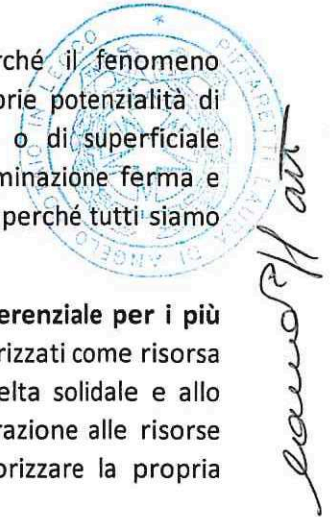
In tutto ciò ASPEm sostiene quindi la **partecipazione**, stimolando e rafforzando le capacità personale, sociale e politica di soggetti attivi impegnati per il cambiamento, e capaci di riconoscersi nei processi del cambiamento avvenuto.

Al di là dei confini e dei limiti amministrativi, culturali o ideali, possiamo intendere il territorio come ambito definito dall'insieme delle opportunità esistenti o create e dalla loro articolazione. La **presenza forte e attiva sul territorio**, espressa attraverso la **promozione di reti** tra soggetti e il sostegno di **processi**, valorizzando le condizioni esistenti e costruendo quelle ideali, è la modalità con cui ASPEm agisce per lo **sviluppo di capacità individuali e collettive**.

Attraverso i **progetti**, nello specifico, ASPEm vuole propiziare uno sviluppo integrale e sostenibile, capace di gestire in maniera positiva le risorse umane, economiche e naturali. La scelta dei partners tiene conto dell'attenzione che manifestano per i più vulnerabili e per il sostegno al protagonismo dei soggetti e delle comunità di appartenenza.

ASPEm sostiene e promuove il **volontariato** come scelta attiva, responsabile e consapevole, espressione di libertà e strumento di liberazione per sé e per gli altri.

ASPEm si organizza in équipe e commissioni di lavoro secondo la stessa logica di valorizzazione delle risorse personali per la crescita individuale e collettiva, sostenendo sinergie e dinamiche di comunicazione.



Uli
Donato

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.S.P.Em. ETS

Articolo 1 Costituzione, sede e denominazione

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 ("Codice del Terzo Settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione riconosciuta avente la seguente denominazione:

"A.S.P.Em. Associazione Solidarietà Paesi Emergenti ENTE DEL TERZO SETTORE",

in abbreviato "A.S.P.Em. ETS", con sede in Cantù Via Dalmazia, 2.

Eventuali sedi secondarie potranno essere istituite, anche in altre località, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 3 Utilizzo della denominazione dell'acronimo "ETS"

L'Associazione si avvale negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nella propria denominazione sociale, in qualunque modo formata.

Articolo 4 Scopo e oggetto

Scopi e finalità

4.1 Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e ha come finalità istituzionale il perseguimento di un'alta giustizia, uguaglianza e pace, partendo dalla centralità del valore e della dignità della persona, delle comunità e dei popoli. Intende valorizzare come risorsa l'interdipendenza della comune cittadinanza mondiale che, attraverso la solidarietà, il dialogo, la partecipazione e lo sviluppo di capacità individuali e collettive, possa portare alla realizzazione del bene comune.

4.2 Scopi / attività

L'Associazione persegue le finalità di cui al precedente articolo 4.1 attraverso lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale elencate nel presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore, ovvero:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, comma 1, lettera d), CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS (art.5, comma 1, lettera i), CTS);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art.5, comma 1, lettera l), CTS);

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n.125, e successive modifiche (art.5, comma 1, lettera n), CTS);

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (art.5, comma 1, lettera o), CTS);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art.5, comma 1, lettera r), CTS);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo (art.5, comma 1, lettera u), CTS);- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art.5, comma 1, lettera v), CTS);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n.244 (art.5, comma 1, lettera w), CTS).

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione, in via esemplificativa e non esaustiva, potrà:

a) realizzare programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in economia di transizione o in zone dove si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza secondo i principi e le modalità previsti dalla legge n.125/2014 e successive modificazioni, nonché secondo quelli previsti da ogni e qualsivoglia altra disposizione normativa applicabile, promuovendo anche studi, ricerche e progettazioni e avvalendosi della collaborazione e della partecipazione di partners presenti sul territorio di intervento, agendo a sostegno di processi e piani di sviluppo locali, nel rispetto delle identità;

b) curare il reclutamento, la selezione e la formazione di personale tecnico e/o volontari in genere - anche promuovendo stage, master ed altre iniziative formative -, che possano mettersi a disposizione per lo svolgimento delle attività associative in Italia o nelle zone di intervento;

c) proporre iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione e formazione, sia in Italia che all'estero, sui temi dello sviluppo, della mondialità, dell'interculturalità, dei diritti umani, della pace, del disarmo, dell'ambiente, dell'infanzia, delle pari opportunità, del razzismo, del commercio equo e solidale, dell'accesso all'acqua, anche in collaborazione con Enti pubblici, privati, fondazioni e associazioni;

d) promuovere in Italia una maggiore e più approfondita conoscenza della realtà complessiva, della cultura, della società, delle tradizioni delle zone estere di intervento, promuovendo e proponendo iniziative di informazione;



Laura Di Angelo

3/11

Donna

e) contribuire all'aggiornamento del corpo docente ed alla formazione degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado in merito ai temi riportati al punto c), ma anche sostenendo e/o sviluppando processi specifici e/o problematici inerenti al territorio di appartenenza dei ragazzi, come –a titolo di esempio- la mobilità dolce, la promozione alla lettura, il movimento e lo sport;

f) contribuire alla tutela dei diritti umani e alla promozione di una migliore qualità della vita, in particolare nei confronti delle fasce più vulnerabili della popolazione;

g) aderire e/o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali e/o internazionali che si prefiggano medesimi e/o analoghi scopi;

h) aderire e/o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni che svolgano attività sui territori di intervento e che operino compatibilmente con gli scopi associativi, al fine di migliorare e sviluppare reti territoriali;

i) favorire l'integrazione dei migranti, attraverso iniziative in cui vengano valorizzate le differenze culturali, professionali ed esperienziali come risorsa spendibile nel e per il territorio e la comunità;

l) promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito ai temi riportati al punto c) e a problemi e/o criticità relativi alle zone di intervento, anche attraverso la realizzazione, pubblicazione e diffusione di materiale informativo;

m) promuovere e/o realizzare e/o partecipare a programmi di prevenzione disastri;

n) promuovere e/o realizzare e/o partecipare a programmi di finanza etica, sociale e di micro-credito;

o) promuovere e/o realizzare e/o partecipare a programmi di commercio equo e solidale;

p) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, per reperire i mezzi finanziari ed economici necessari per la realizzazione dei programmi e per il raggiungimento degli scopi associativi.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento (richiamato il D.M. 107/2021 e s.m.i), anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, meglio individuate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà inoltre porre in essere ogni iniziativa e attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie, utili e/o opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre effettuare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Articolo 5 Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo articolo 6.

Sono soci tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e tutti coloro che successivamente vi hanno aderito e che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando la quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

Articolo 6 Modalità di ammissione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate e il candidato socio può fare opposizione al rigetto nella prima assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo comunica l'accettazione all'interessato e cura l'iscrizione dei nuovi aderenti nel libro soci.

In deroga all'art.24, comma 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto i soci che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data della convocazione dell'Assemblea.



Articolo 7 Perdita della qualifica di socio

La qualità dell'associato si perde per morte, per recesso, e per esclusione.

Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione di un associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo:

1. per comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione;
2. per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
3. quando, in qualunque modo, rechi danni morali o materiali all'Associazione. Il socio può essere escluso in caso di mancato versamento della quota associativa per tre anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Le esclusioni sono decise dall'Assemblea e il relativo provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 8 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto:

- a) di frequentare e partecipare a tutte le iniziative e alle attività organizzate dall'Associazione;
- b) di partecipare e votare in seno all'Assemblea;
- c) di candidarsi e essere votati in occasione del rinnovo delle cariche sociali;
- d) di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione di specifica richiesta al Presidente, che procede a sottoporre l'istanza motivata al Consiglio Direttivo, che ne disciplina le modalità per il relativo esercizio.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) a osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniele'.

- b) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) a pagare la quota associativa annuale e le altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente della Associazione;
- d) il Segretario, ove nominato;
- e) l'Organo di Controllo, ove nominato;
- f) il Revisore legale dei Conti, ove nominato;
- g) l'Assistente Ecclesiale.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 10 Assemblea

L'Assemblea è costituita dalla riunione di tutti i soci in regola con il pagamento delle quote.

I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio con delega scritta. Nessun rappresentante può essere portatore di più di tre deleghe. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Articolo 11 Convocazione dell'Assemblea e sue competenze

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva i bilanci preventivo e consuntivo, oltre all'eventuale bilancio sociale, redatti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- e) designa l'Animatore dell'Associazione che ha il compito di valorizzare il contributo di idee, di studio e di lavoro degli associati. L'Animatore dell'Associazione dura in carica un anno e può essere rieletto;
- f) nomina l'Assistente Ecclesiale;
- g) approva gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- h) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- i) delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- l) delibera lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo;
- m) delibera sulla nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore legale, con facoltà di attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017;
- n) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- o) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- p) delibera su ogni altra questione ad essa spettante in base alla Legge o allo Statuto.



lli

Lenche

Articolo 12 Validità dell'Assemblea e Votazioni

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Per modificare il presente Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 13 Verbalizzazione

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali a cura del Segretario e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede e sul sito web.

Articolo 14 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri. Il consiglio Direttivo dura in carica tre anni e viene eletto dall'Assemblea. I consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di sostituzione di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, chiedendone la ratifica alla prima Assemblea. In caso non ci siano aspiranti non eletti, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consigliere, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In caso di dimissioni o di sostituzione di oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Possono fare parte del Consiglio i soci maggiorenni iscritti a libro dei soci da almeno un anno.

Il Consiglio nomina il Presidente dell'Associazione (che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo) e il Vice Presidente. Nomina inoltre il segretario, scegliendolo tra gli associati.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna. In particolare al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione anche attraverso specifiche deleghe;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre i regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare alla Assemblea dei Soci;
- 5) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo e il bilancio sociale;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci;
- 7) determinare le quote associative annuali e le eventuali quote di ingresso.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta al mese. Per la validità delle delibere occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età tra i Consiglieri.

Le convocazioni devono essere effettuate per iscritto o per mail da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di avviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti e riportati nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore e non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 15 Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione, eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei soci, dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o in sua assenza al membro del Consiglio più anziano d'età.

Articolo 16 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Articolo 17 Il Segretario

Il Segretario, scelto dal consiglio direttivo tra i soci non amministratori, coordina l'attività dell'Associazione ed a lui fanno riferimento tutti i collaboratori, sulla base delle delibere vincolanti del Consiglio Direttivo. È delegato a sottoscrivere la corrispondenza ed inoltre cura e sottoscrive, unitamente al Presidente dell'Associazione, i verbali di riunione del Consiglio Direttivo, ed unitamente al Presidente dell'Assemblea i verbali di quest'ultima.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare al Consiglio Direttivo le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento delle attività sociali.

Articolo 18 L'organo di controllo e di revisione legale

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 30 del CTS o qualora deciso dall'assemblea.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2397 Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi restano in carica per tre



Handwritten signature: *Carlo P. M. M.*

Handwritten signature: *elli*

Handwritten signature: *Dennis*

esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del CTS, o qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea provvede alla nomina di un Revisore Legale dei Conti o di una Società di Revisione iscritti all'apposito registro o alla attribuzione della revisione legale dei conti all'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30 del CTS.

Articolo 19 I libri sociali e i registri contabili

I libri sociali e i registri contabili che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- 5) Il libro giornale della contabilità sociale;
- 6) Il libro dell'inventario;
- 7) Il libro delle offerte.

Tali libri, prima di essere utilizzati, devono essere numerati, timbrati e firmati da Presidente e Segretario in ogni pagina.

Articolo 20 Assistente Ecclesiale

L'Assistente ecclesiale è segno di appartenenza ecclesiale dell'Associazione, ne propizia i rapporti con la chiesa locale e promuove all'interno dell'Associazione stessa ogni iniziativa atta a mantenere viva e concreta l'ispirazione cristiana. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 21 Gratuità degli incarichi

Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, nel caso in cui sia stato nominato, dell'Organo di Controllo. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Articolo 22 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione medesima;
- b) da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo;
- c) dalle entrate derivanti da eventuali attività strumentali o accessorie a quelle istituzionali;
- d) dai contributi dei propri soci;
- e) da contributi, donazioni, erogazioni e lasciti testamentari.

Detto patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, richiamato quanto disposto dall'articolo 8, comma 3°, del CTS.

Articolo 23 Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio di esercizio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione, congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, al bilancio sociale da predisporre sulla base di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo, ove nominato. All'Assemblea dei Soci viene presentato anche il bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento. Il Consiglio Direttivo documenta nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione dell'Organo di Controllo almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultato da ogni socio.



Laura P. P.

Uli

Donato

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 24 Dipendenti, collaboratori e Volontari

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del CTS.

La differenza retributiva tra i lavoratori dell'Associazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13 comma 1 del CTS.

L'Associazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 17 del CTS.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del CTS.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal CTS.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 25 Scioglimento

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

La carica di liquidatore è a titolo gratuito.

Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, previa acquisizione del parere positivo previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 45, comma 1, del CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Articolo 26 Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre Proviviri da nominarsi a cura dell'Assemblea; essi giudicheranno, ex bono et aequo, senza formalità di procedure.

Articolo 27 Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile.

Donche Elli

Donche Elli

